

**DELIBERAZIONE 2 MARZO 2021**

**77/2021/R/EEL**

**RIDEFINIZIONE DEL RICONOSCIMENTO DEGLI ONERI DERIVANTI, ALLE SOCIETÀ FACENTI PARTE DEL GRUPPO EDISON, DALL'ACQUISTO DEI CERTIFICATI VERDI PER GLI ANNI 2003 E 2004, LIMITATAMENTE ALL'ENERGIA ELETTRICA CEDUTA AL GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI – GSE S.P.A. AI SENSI DEL PROVVEDIMENTO CIP 6/92, IN OTTEMPERANZA ALLA SENTENZA TAR LOMBARDIA 1953/11**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  
RETI E AMBIENTE**

Nella 1148<sup>a</sup> riunione del 2 marzo 2021

**VISTI:**

- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e i suoi provvedimenti applicativi (di seguito: decreto legislativo 79/99);
- il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il provvedimento del Cip 29 aprile 1992, n. 6/92, come modificato e integrato dal decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 4 agosto 1994 (di seguito: provvedimento Cip 6/92);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 5 febbraio 2004, n. 8/04, e la relativa relazione tecnica (di seguito: deliberazione 8/04);
- la deliberazione dell'Autorità 6 giugno 2005, n. 101/05, e la relativa relazione tecnica (di seguito: deliberazione 101/05);
- la deliberazione dell'Autorità 16 giugno 2006, n. 113/06 (di seguito: deliberazione 113/06);
- la deliberazione dell'Autorità 16 marzo 2009, ARG/elt 30/09 (di seguito: deliberazione ARG/elt 30/09);
- la deliberazione dell'Autorità 23 marzo 2010, ARG/elt 35/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 35/10);
- la deliberazione dell'Autorità 28 luglio 2011, ARG/elt 102/11 (di seguito: deliberazione ARG/elt 102/11);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2019, 568/2019/R/eel (di seguito: Testo Integrato Trasporto o TIT);
- la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia (di seguito: TAR Lombardia) 1953/11;
- la sentenza del Consiglio di Stato 6018/2019;

- le lettere del 28 settembre 2020 trasmesse all’Autorità da Edison S.p.A. (di seguito: Edison) e dalle società Jesi Energia S.p.A. (di seguito: Jesi Energia) e Termica Cologno S.r.l. (di seguito: Termica Cologno) soggette all’azione di direzione e di coordinamento di Edison (di seguito: lettere del 28 settembre 2020);
- le lettere del 23 dicembre 2020 trasmesse dall’Autorità a Edison e alle società Jesi Energia e Termica Cologno (di seguito: lettere del 23 dicembre 2020);
- le lettere del 22 gennaio 2021 trasmesse all’Autorità da Edison, Jesi Energia e Termica Cologno (di seguito: lettere del 22 gennaio 2021).

**CONSIDERATO CHE:**

- il provvedimento Cip 6/92, come modificato dal decreto ministeriale 4 agosto 1994 e poi legiferato dall’articolo 3, comma 7, della legge 481/95, prevede che il prezzo di cessione dell’energia elettrica, garantito ai titolari di convenzioni Cip 6, “*viene aggiornato a seguito di modifiche normative che comportino maggiori costi o costi aggiuntivi*” (titolo II, punto 7 bis);
- l’introduzione dell’obbligo derivante dall’articolo 11 del decreto legislativo 79/99 (obbligo di acquisto dei certificati verdi), cui sono soggetti anche i titolari di convenzioni Cip 6 che producono energia elettrica da fonti assimilate in assenza di cogenerazione, genera nuovi costi per tali produttori e impone dunque l’aggiornamento, ai sensi del precedente punto, del prezzo di cessione ad essi spettante;
- pertanto, con la deliberazione 113/06, l’Autorità ha provveduto a definire i criteri per il riconoscimento, ai sensi del citato titolo II, punto 7 bis, del provvedimento Cip 6/92, degli oneri derivanti dall’obbligo di acquisto dei certificati verdi. In particolare, con tale deliberazione, l’Autorità ha previsto che il predetto riconoscimento venisse effettuato applicando il medesimo criterio già adottato con le deliberazioni 8/04 e 101/05 (recanti riconoscimento degli oneri sostenuti dai produttori di energia elettrica che hanno adempiuto all’obbligo di acquisto dei certificati verdi, limitatamente all’energia elettrica prodotta da fonti non rinnovabili e destinata ai clienti del mercato vincolato). Il valore medio ( $V_m$ ) riconosciuto per ogni certificato verde (determinato anno per anno) è pari alla somma tra:
  - il prodotto tra la quota ( $Q_{GSE}$ ) di certificati verdi rilasciati dal Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. (di seguito: GSE) e il prezzo medio ( $P_{GSE}$ ) di negoziazione, diretta o tramite il Gestore dei Mercati Energetici S.p.A., dei certificati verdi nella titolarità dei produttori da impianti alimentati da fonti rinnovabili (di seguito: impianti IAFR);
  - il prodotto tra la quota ( $Q_{IAFR}$ ) di certificati verdi relativi alla produzione di impianti qualificati dal GSE come impianti IAFR e il prezzo ( $P_{IAFR}$ ) che remunera adeguatamente i costi sostenuti per la realizzazione di nuovi impianti alimentati da fonti rinnovabili, al netto dei ricavi derivanti dalla vendita di energia al mercato, tenendo conto della ripartizione percentuale delle diverse tipologie di impianti IAFR. Il calcolo del termine  $P_{IAFR}$  dipende da alcuni dati, quali: i) i costi medi di produzione dell’energia elettrica per ciascuna fonte rinnovabile; ii) la

- quantità di energia elettrica prodotta o producibile dagli impianti che beneficiano dei certificati verdi; e iii) il ricavo medio derivante dalla vendita dell'energia elettrica all'ingrosso;
- le modalità applicative per la quantificazione del termine  $V_m$  sono state aggiornate nel tempo e i risultati che ne derivano sono stati definiti ogni anno con separati provvedimenti. In particolare e per quanto qui rileva:
    - per l'anno 2003, le modalità applicative e il conseguente risultato sono stati definiti con la deliberazione 101/05. Infatti, come precedentemente riportato, la deliberazione 113/06 ha richiamato il medesimo criterio già adottato con le deliberazioni 8/04 e 101/05. Il risultato dell'applicazione di tale criterio era già contenuto nella deliberazione 101/05 e, pertanto, non si è reso necessario un nuovo calcolo;
    - per l'anno 2004, le modalità applicative e il conseguente risultato sono stati definiti con la nota del 22 settembre 2006, utilizzando le medesime modalità applicative impiegate per l'anno precedente e contenute nella deliberazione 101/05;
    - per gli anni 2005, 2006 e 2007, le modalità applicative e il conseguente risultato sono stati definiti con la deliberazione ARG/elt 30/09. Più nel dettaglio, con tale provvedimento, sono state aggiornate le modalità applicative con particolare riferimento al termine  $P_{IAFR}$ , anche a seguito di uno studio, commissionato all'Istituto di Economia e Politica dell'Energia e dell'Ambiente dell'Università Commerciale Luigi Bocconi (di seguito: IEFÉ), volto a ridefinire i costi medi per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;
    - per l'anno 2008, le modalità applicative e il conseguente risultato sono stati definiti con la deliberazione ARG/elt 35/10, senza apportare innovazioni rispetto alla deliberazione ARG/elt 30/09;
    - per gli anni 2009 e seguenti, le modalità applicative sono state definite con la deliberazione ARG/elt 102/11. Più nel dettaglio, con tale provvedimento sono state nuovamente aggiornate (per l'ultima volta) le modalità applicative con particolare riferimento al termine  $P_{IAFR}$ , anche a seguito di uno studio, commissionato al Politecnico di Milano, volto a ridefinire i costi medi per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Alla deliberazione ARG/elt 102/11 hanno fatto seguito altre deliberazioni annuali recanti i conseguenti risultati annuali del termine  $V_m$ ;
  - dopo aver determinato il valore  $V_m$ , occorre quantificare gli oneri da riconoscere, per l'anno in esame e per ogni soggetto che ha presentato apposita istanza ai sensi del punto 2 della deliberazione 113/06; a tal fine, occorre:
    - 1) disporre della quantità di energia elettrica assoggettata all'obbligo di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 79/99, al lordo della franchigia pari a 100 GWh e ritirata dal GSE nell'ambito di convenzioni di cessione destinata, come comunicata dai soggetti responsabili degli impianti di produzione con riferimento all'anno  $x$ ;
    - 2) determinare il numero di certificati verdi ammessi al riconoscimento degli oneri ai sensi della deliberazione 113/06, fissato pari al prodotto tra:

- i. il numero dei certificati verdi complessivamente necessari al soddisfacimento dell'obbligo nell'anno  $x+1$  come reso disponibile dal GSE e
  - ii. il rapporto tra la quantità di energia elettrica soggetta all'obbligo al lordo della franchigia e ritirata dal GSE nell'anno  $x$  nell'ambito di convenzioni di cessione destinata e la quantità di energia elettrica, prodotta e/o importata nell'anno  $x$ , complessivamente soggetta all'obbligo per il medesimo produttore al lordo della franchigia, come comunicate dai soggetti responsabili degli impianti di produzione;
- 3) quantificare gli oneri da riconoscere, pari, ogni anno, al prodotto tra il numero di certificati verdi di cui al precedente punto 2) e il valore  $V_m$  riconosciuto per ogni certificato verde;
- la quantificazione degli oneri da riconoscere, previa istanza comprensiva dei dati necessari, è stata effettuata inizialmente con lettere individuali e successivamente con il provvedimento finalizzato alla definizione del valore  $V_m$  per il medesimo anno;
  - gli importi conseguenti sono erogati alla società istante dalla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (di seguito: CSEA) a valere sul Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate, come previsto dal punto 4 della deliberazione 113/06.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- per gli obblighi di acquisto dei certificati verdi degli anni 2003 e 2004, l'Autorità ha adottato criteri convenzionali e semplificati per il calcolo del termine  $P_{IAFR}$  in quanto:
  - i dati di costo di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile sono stati ricavati dai dati allora disponibili, contenuti nel volume di L. De Paoli ed A. Lorenzoni "*Economia e politica delle fonti rinnovabili e della cogenerazione*" (Franco Angeli, 1999). Tale volume, non essendo redatto con la specifica finalità di contribuire alla definizione di strumenti incentivanti di durata prefissata, ripartiva i costi fissi degli impianti di produzione sull'intera vita utile dei medesimi, variabile tra i 20 e i 30 anni a seconda delle tipologie. L'Autorità, per il biennio in esame, ha dunque utilizzato dati di costo che presupponevano la copertura dei costi di investimento nell'arco temporale dell'intera vita utile dell'impianto;
  - i dati di quantità di energia sono stati riferiti alle producibilità anziché alle produzioni effettive;
  - i ricavi di vendita sono stati determinati assumendo un dato medio pari a 50 €/MWh;
- per gli anni successivi al 2004, l'Autorità, al fine di definire i costi di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile rilevanti per il calcolo del termine  $P_{IAFR}$ , ha commissionato allo IEFE uno studio *ad hoc* (studio poi nuovamente aggiornato, a cura del Politecnico di Milano, nel 2011). Tale studio, impostato sulla base delle specifiche esigenze dell'Autorità, ha fatto coincidere – ai fini della quantificazione dei costi di generazione (e di conseguenza del  $P_{IAFR}$ ) – la durata utile dell'impianto con il periodo di ricezione degli incentivi. Inoltre, il medesimo studio ha utilizzato dati più puntuali e aggiornati per ogni fonte. Allo stesso modo, per gli anni successivi

al 2004, l’Autorità ha affinato anche le modalità di calcolo degli altri parametri rilevanti ai fini del calcolo del termine  $P_{IAFR}$ , facendo riferimento alle produzioni effettive di energia elettrica ammessa a beneficiare dei certificati verdi (e non più alla producibilità) e ai ricavi di vendita medi effettivi (non più approssimati al valore di 50 €/MWh);

- Edison ha presentato ricorso al TAR Lombardia in merito alla deliberazione 113/06 in quanto, in estrema sintesi, per gli anni 2003 e 2004 l’Autorità ha calcolato il termine  $P_{IAFR}$  utilizzando dati di costo che presupponevano la copertura dei costi di investimento nell’arco temporale dell’intera vita utile dell’impianto (20 – 30 anni). Ciò, secondo Edison, ha comportato una sottostima del costo di produzione effettivo dell’energia elettrica, atteso che gli impianti alimentati da fonti rinnovabili che beneficiano dei certificati verdi tendono a presentare una vita utile pari alla durata degli incentivi (12 anni per il periodo in esame). A detta della ricorrente, dunque, l’Autorità avrebbe dovuto calcolare i costi di produzione da fonti rinnovabili (ai fini del termine  $P_{IAFR}$ ) ipotizzando di ripartire i costi di investimento sui 12 anni di durata dell’incentivo e non sui 20-30 di vita utile dell’impianto;
- con la sentenza 1953/11, il TAR Lombardia ha annullato in *parte qua* la deliberazione 113/06, a fronte del richiamato ricorso presentato da Edison, limitatamente al calcolo dei costi di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile rilevanti ai fini del termine  $P_{IAFR}$  per gli anni 2003 e 2004, “*per consentire all’Autorità di adeguare la disciplina anche per gli anni pregressi alle scelte operate con la delibera del 2009 [è la deliberazione ARG/elt 30/09 con cui è stato determinato il valore  $V_m$  per gli anni 2005, 2006 e 2007, utilizzando i risultati del citato studio commissionato allo IEFE], essendo le circostanze di fatto immutate*”, ritenendo cioè che, anche per gli anni 2003 e 2004, tali costi di produzione debbano essere calcolati, come è stato fatto per gli anni 2005 e successivi, tenendo conto della durata degli incentivi e non della vita utile dell’impianto;
- analogamente il TAR Lombardia ha ritenuto che un’altra variazione apportata dalla deliberazione ARG/elt 30/09 per il calcolo dei costi di produzione in esame (cioè il numero di ore medie di funzionamento annuo di un impianto eolico) debba essere applicata anche al biennio in questione, in luogo del valore, precedentemente utilizzato, tratto dal volume del 1999 (tale volume stimava le ore di funzionamento annue in 2000/2300, mentre lo studio IEFE in 1800);
- l’Autorità ha presentato ricorso avverso la sentenza 1953/11 del TAR Lombardia. Il Consiglio di Stato, nella propria sentenza 6018/2019, ha dichiarato il contenzioso estinto per perenzione ultraquinquennale.

**CONSIDERATO, INFINE, CHE:**

- con le lettere del 28 settembre 2020, Edison e le società soggette all’azione di direzione e di coordinamento di Edison (Jesi Energia e Termica Cologno) hanno richiesto all’Autorità la ridefinizione del riconoscimento degli oneri derivanti dall’acquisto dei certificati verdi per gli anni 2003 e 2004, spettante in attuazione

della sentenza 1953/11 del TAR Lombardia, nonché l'erogazione del conseguente conguaglio;

- con le lettere del 23 dicembre 2020, l'Autorità ha anticipato a Edison, a Jesi Energia e a Termica Cologno le risultanze dell'istruttoria in relazione alla ridefinizione del riconoscimento degli oneri derivanti dall'acquisto dei certificati verdi per gli anni 2003 e 2004, spettante in attuazione della sentenza 1953/11 del TAR Lombardia;
- più nel dettaglio, l'Autorità ha anticipato che, ai fini del calcolo del termine  $P_{IAFR}$  per gli anni 2003 e 2004, ottemperando alla sentenza 1953/11 del TAR Lombardia:
  - 1) sia opportuno utilizzare gli stessi costi medi di produzione dell'energia elettrica impiegati per gli anni successivi (derivanti cioè dallo studio appositamente commissionato allo IEFE, completato nel 2008, e adottati con la deliberazione ARG/elt 30/09), evitando che tale studio sia ulteriormente rivisto al fine di definire i costi di produzione da fonti rinnovabili degli anni 2003 e 2004, proprio in quanto esso è stato condotto sulla base di dati di costo medi disponibili negli anni immediatamente successivi al 2003 e 2004 per cui appare ragionevole non attendersi variazioni significative;
  - 2) sia anche doveroso utilizzare le stesse modalità applicative utilizzate per gli anni successivi al 2004 per determinare le quantità di energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili e ammessi ai certificati verdi e il ricavo medio di vendita, in sostituzione dei valori a suo tempo stabiliti in modo approssimato; in tal modo tutti gli elementi utilizzati per il calcolo del termine  $P_{IAFR}$  risulterebbero tra loro coerenti, proprio come nella deliberazione ARG/elt 30/09. Più in dettaglio:
    - in luogo della quantità di energia elettrica producibile, non effettivamente prodotta, da impianti (sia in esercizio che a progetto) ammessi a beneficiare dei certificati verdi come resa disponibile dal GSE, occorre utilizzare la produzione annuale effettiva di energia elettrica degli impianti IAFR, differenziata per fonte, per cui sono stati emessi i certificati verdi nell'anno a cui l'obbligo è riferito (rispettivamente 2003 e 2004), come resa disponibile dal GSE;
    - in luogo di un ricavo unitario di vendita all'ingrosso dell'energia elettrica convenzionalmente assunto costante e pari a 50 €/MWh, occorre utilizzare un ricavo unitario di vendita più aderente ai prezzi all'ingrosso dell'energia elettrica dell'anno 2003 e 2004. Più in dettaglio, per l'anno 2003 esso è stato assunto pari alla media aritmetica delle medie trimestrali del prezzo all'ingrosso definito dall'Autorità per la vendita al mercato vincolato ponderate sul numero di ore per ciascuna fascia oraria; per l'anno 2004 è stato assunto pari alla media aritmetica tra la media del prezzo all'ingrosso definito dall'Autorità per la vendita al mercato vincolato ponderata sul numero di ore per ciascuna fascia oraria (primo trimestre) e la media aritmetica dei prezzi zonali orari (ultimi 9 mesi);
- con le lettere del 22 gennaio 2021, Edison, Jesi Energia e Termica Cologno hanno comunicato all'Autorità di non avere particolari osservazioni da sottoporre circa la

rideterminazione del termine  $P_{IAFR}$  e, pertanto, hanno domandato all'Autorità di provvedere quanto prima al riconoscimento dei conguagli spettanti.

**RITENUTO OPPORTUNO:**

- confermare le risultanze dell'istruttoria in relazione alla ridefinizione del riconoscimento degli oneri derivanti dall'acquisto dei certificati verdi per gli anni 2003 e 2004, come anticipate a Edison, Jesi Energia e Termica Cologno con le lettere del 23 dicembre 2020;
- ridefinire, pertanto, per le società richiamate al punto precedente il riconoscimento degli oneri derivanti dall'acquisto dei certificati verdi per gli anni 2003 e 2004, spettante in attuazione della sentenza 1953/11 del TAR Lombardia, come dettagliato nell'Allegato A al presente provvedimento;
- dare mandato a CSEA di effettuare i conseguenti conguagli a valere sul Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate, come previsto dal punto 4 della deliberazione 113/06

**DELIBERA**

1. di prevedere che Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali riconosca:
  - a Edison S.p.A., un importo pari a 1.262.790,00 euro per l'anno 2003 e 3.643.486,00 euro per l'anno 2004;
  - a Jesi Energia S.p.A., un importo 109.350,00 euro per l'anno 2003 e 338.444,00 euro per l'anno 2004;
  - a Termica Cologno S.r.l., un importo pari a 21.060,00 euro per l'anno 2003 e 62.556,00 euro per l'anno 2004;
2. di prevedere che il rimborso degli oneri riconosciuti ai sensi del presente provvedimento sia operato a valere sul Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate di cui all'articolo 41, comma 41.1, lettera b), del Testo Integrato Trasporto;
3. di trasmettere il presente provvedimento a Edison S.p.A., Jesi Energia S.p.A., Termica Cologno S.r.l., alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali e al Gestore dei Servizi Energetici S.p.A.;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

2 marzo 2021

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*